

*Gli orientamenti della giurisprudenza di merito
in tema di assegno di divorzio dopo la pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 2018*

Cristina Cecchetti

1. Il nuovo parametro di riferimento per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.

Con la sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, richiamati i principi costituzionali di pari dignità dei coniugi, di solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, hanno attribuito all'assegno di divorzio la triplice funzione assistenziale, compensativo-perequativa e risarcitoria, eliminando la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, l. div. ritenuta più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.

E' stato abbandonato il parametro del tenore di vita ed è stato valorizzato il sacrificio economico-patrimoniale subito da un coniuge a causa dell'impegno profuso all'interno della famiglia conseguente alla ripartizione dei ruoli endofamiliari e al progetto di vita familiare condiviso durante la relazione matrimoniale.

Sulla base di tale nuovo approccio il giudice di legittimità ha chiarito che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa dei parametri contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, legge 898/1970. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio pertanto *“richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della*

*valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto*¹.

In tal modo la funzione compensativo-perequativa dell'assegno consente di dare rilevanza al progetto di vita familiare condiviso tra i coniugi, o comunque da loro accettato, e di apprezzare le maggiori energie profuse nella famiglia dal coniuge indebolito, compensando così con l'assegno divorzile il divario economico sussistente tra i coniugi conseguente alle rinunce compiute dal coniuge economicamente più debole alle proprie aspettative reddituali e lavorative per la gestione della famiglia, compresa la cura e l'accudimento della prole, sacrifici che hanno permesso all'altro coniuge di accrescere le proprie capacità lavorative e/o di incrementare il di lui patrimonio e/o quello comune.

La solidarietà post-coniugale comporta che le conseguenze delle scelte di vita familiare condivise dai coniugi durante il matrimonio ricadano su entrambi anche nel momento della dissoluzione del vincolo matrimoniale, così da evitare che il coniuge economicamente più forte possa ulteriormente avvantaggiarsi grazie all'attività materiale e morale non retribuita prestata dall'altro coniuge durante la convivenza matrimoniale.

2. L'applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione da parte dei giudici di merito.

Contrariamente a quanto avvenuto subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017², non si registrano

¹ Cass., sez. un., sent. 11 luglio 2018, n. 18287, in *www.italgiureweb.it*, p. 30.

² Con tale pronuncia era stato individuato nell'autosufficienza o indipendenza economica, anziché nel tenore di vita, il parametro a cui rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno divorzile. Diversi Tribunali avevano ritenuto di non condividere il *règlement* del giudice di legittimità (si veda sul punto Tribunale di Udine, sent. 2 giugno 2017, pres. ed est. PELLIZZONI, in *www.ilfamiliarista.it*) o di temperare la portata di tale sentenza, valorizzando il progetto di vita coniugale interamente condiviso tra i coniugi (App. Bologna, 3 luglio 2017, n. 1571, inedita) e il contributo prevalente dato da un coniuge nella cura della famiglia e dei figli (Trib. Ravenna, sentenza 10 agosto 2017, n. 767, in *www.questionididirittodifamiglia.it*). Per una disamina della giurisprudenza di merito successiva alla sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017 si veda C. CECCHETTI, *Il parametro dell'autosufficienza o indipendenza economica: orientamenti della giurisprudenza di merito*

allo stato pronunce da parte dei giudici di merito in contrasto con i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Infatti, i Tribunali e le corti d'Appello hanno aderito all'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite, precisandone ed in taluni casi anche ampliandone la portata.

Per quanto riguarda l'accertamento che deve essere compiuto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la maggior parte dei giudici di merito³ ritiene che esso debba avere quale punto di partenza la verifica dell'*“esistenza di uno squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi e l'entità dello squilibrio stesso, nel senso che, ove manchi o sia trascurabile, l'assegno non può essere riconosciuto”*⁴.

Nel caso in cui si riscontri *“un non esiguo squilibrio economico tra i coniugi, deve accertarsi la causa della sperequazione poiché, laddove sia conseguenza di un accordo tra i coniugi di indirizzo della vita familiare (art. 144 comma 1 c.c.) e si riconosca che sia dipendente “dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante*

dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 11504 del 2017, in www.giudicedonna.it, numeri 2/3, 2017.

³ Il Tribunale di Reggio Emilia, sent. 18 settembre 2018, n. 1151, in www.giuraemilia.it, ritiene invece che l'assegno divorzile vada riconosciuto in alternativa al coniuge che non sia autosufficiente o qualora sussista una disparità reddituale dovuta alle rinunce professionali e reddituali effettuate dal coniuge più debole per il ménage della famiglia, lasciando così intendere che il punto di partenza dell'istruttoria per il riconoscimento dell'assegno divorzile non è l'accertamento della disparità reddituale tra i coniugi ma l'autosufficienza del coniuge richiedente e che esclusa questa deve procedersi alla valutazione della disparità reddituale e all'indagine sulle cause della stessa. Nel suddetto provvedimento si legge che *“l'assegno divorzile, in sostanza, deve ritenersi dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul richiedente. Nel caso di specie, pacifica l'oggettiva disparità reddituale tra i coniugi, non può ritenersi acquisita la dimostrazione dell'indipendenza economica della resistente, non essendo sufficiente a tal fine la prova di alcuni lavori occasionali, tenendo conto dell'età della stessa (oggi 52enne) e non essendo emersa la proprietà di beni immobili ulteriori rispetto alla casa coniugale, in comproprietà con il marito”*.

⁴ *Ex plurimis* Trib. Brescia, sentenza 26 ottobre 2018, n. 2891, inedita, pag. 9; Trib. Pavia, sent. 17 agosto 2018, n. 3281/15 R.G., in www.ilfamiliarista.it; App. Napoli, sent. 10 gennaio 2019, n. 52, inedita. E' bene sottolineare che, ove non sia presente il rilevante divario economico-patrimoniale tra le parti, non potrà essere riconosciuto l'assegno divorzile, nemmeno se da uno dei due coniugi sono stati compiuti sacrifici e rinunce per il ménage familiare o se uno dei due coniugi si è maggiormente dedicato alla cura della famiglia.

endofamiliare” l’assegno può essere riconosciuto e in tal caso, in un’ottica di integrazione, rilevano anche i criteri enunciati nell’art. 5 comma 6 legge div., tra cui le ragioni della decisione, la durata del matrimonio e la possibilità oggettiva per il coniuge economicamente debole di reperire un’occupazione idonea a ridurre o elidere lo squilibrio economico, la valutazione dei quali criteri può condurre a riconoscere in concreto l’assegno divorzile ovvero ad escluderlo”⁵.

⁵ Tribunale di Brescia, sentenza 26 ottobre 2018, n. 2891, inedita, pag. 9. Allo stesso modo Trib. Pescara, sent. 29 agosto 2018, n. 1248, in www.cassazione.net, pag. 5, secondo il quale “*la valutazione da compiere è, dunque, quella, essenzialmente, di accertare il rapporto causale tra la disparità economica eventualmente esistente tra i coniugi e l’impegno profuso dal coniuge economicamente più debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio oltre che comune anche dell’altro*”. Il Tribunale ha accolto la domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie, quantificandolo in euro 1.085,00, in ragione del fatto che “*la conduzione della vita familiare e l’impegno della M. esclusivamente nell’ambito familiare erano la conseguenza di una scelta condivisa delle parti; non è emersa la contrarietà del ricorrente acchè la moglie si occupasse della famiglia, di crescere il figlio A. e di trasferirsi con il marito durante la progressione della sua carriera nella G. di F.; che questi trasferimenti si sono succeduti durante gran parte della vita matrimoniale, se si considera che la convivenza è durata 29 anni e che la casa a (...), che significava la scelta dei coniugi di stabilire definitivamente a (...) la residenza familiare, è stata acquistata nel 2009, vale a dire due anni prima della separazione (intervenuta nel 2011); che il menage familiare non poteva, evidentemente, conciliarsi con una attività lavorativa continuativa e stabile della resistente, che avrebbe invece comportato la diversa scelta comune di fondare la vita matrimoniale sul lavoro di entrambi, permettendo anche alla M. di svolgere e consolidare la sua professione con l’inserimento nei ruoli della scuola dell’infanzia, fissando la residenza familiare in una città e lasciando l’onere di spostamenti, trasferimenti o pendolarismi esclusivamente al C. E’ evidente, allora, che la condizione attuale della resistente, priva di professionalità e di lavoro, a differenza del C., che ha potuto svolgere negli anni la sua carriera (ha iniziato come vice brigadiere della G. di F. e, conseguita la laurea durante il matrimonio, è oggi colonnello), è l’effetto dell’impegno della resistente solo in ambito familiare, come scelto dalle parti, per un periodo di tempo lungo, di circa trent’anni, che ha irreversibilmente segnato la condizione della M., la quale, all’età di 52 anni all’epoca della separazione ad oggi 59, nelle attuali condizioni notorie del mercato del lavoro, non è verosimile possa trovare collocamento nella scuola, o comunque trovare una occupazione”;*

Trib. Nuoro, 23 agosto 2018, sent. n. 424, in www.cassazione.net, secondo il quale “*Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all’assegno è quindi necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi*”;

Trib. Bologna, sent. 07 agosto 2018, n. 2341, in www.giuraemilia.it; App. Palermo, sent. 24 ottobre 2018, n. 2129, inedita pp. 5-7, secondo cui “*In altri termini, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi (e dell’incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall’art. 5, comma 6, prima parte, l. div.), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell’effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quelli di ciascuno dei due), “anche in relazione alle potenzialità future”. In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l’assegno divorzile svolge sì la funzione assistenziale ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa-compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte l. div.), nel senso che la nozione di inadeguatezza ha in sé una funzione non solo assistenziale-alimentare, ma anche equilibratrice. Il giudice deve procedere, dunque, ad una comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, dalla quale può discendere l’accertamento di una sperequazione della posizione economico-reddituale dei coniugi. In tal caso, almeno allorquando solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo (in via prevalente) il profilo assistenziale dell’assegno. Nel caso di*

Occorre pertanto fornire la prova del nesso causale tra la disparità reddituale e il ruolo endofamiliare trainante assunto dal coniuge debole negli anni del matrimonio, che ha comportato per il richiedente il sacrificio di proprie aspettative professionali e reddituali o che ha comunque costituito contributo fattivo all'arricchimento dell'altro coniuge⁶.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile non è dunque necessaria l'esistenza di una relazione causale specifica e diretta tra il contributo del coniuge debole nella gestione della famiglia e l'incremento del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, in quanto, anche se non vi è stato alcun incremento del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge⁷ oppure vi è stata una loro diminuzione, andrà comunque accolta la domanda di attribuzione di un assegno divorzile in presenza di un rilevante squilibrio economico-patrimoniale tra le parti e

fattispecie più complesse, invece, il giudice deve compiere un accertamento ulteriore, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole. Sempre con riferimento a tale accertamento assumono importanza la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente. Specie sotto tale ultimo profilo, il giudizio di inadeguatezza ha anche un contenuto prognostico, quanto alla possibilità, per il richiedente, di recuperare la propria situazione finanziaria, attraverso una collocazione o ricollocazione nel mondo del lavoro. La disparità economica tra i coniugi, pertanto, costituisce secondo la Cassazione, elemento necessario, ma non sufficiente, per il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendosi accertare con rigore, nei casi più complessi, se la condizione di squilibrio economico sia da ricondurre alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari svolti (sempre in considerazione della durata del matrimonio e all'età del richiedente), che hanno comportato il sacrificio di aspettative professionali e reddituali da parte del coniuge che abbia assunto un ruolo prevalente o esclusivo all'interno della famiglia, pur avendo comunque contribuito in tal modo alla formazione del patrimonio comune e a quello di ciascuno dei due. Tale nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia va accertato con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div. Il riconoscimento dell'assegno divorzile, quindi, si fonda sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti e deve condurre ad un importo non rapportato ad una astratta nozione di autosufficienza, ma tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, appunto tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche sacrificate (considerando sempre anche la durata del matrimonio e l'età del richiedente medesimo). La citata sentenza sottolinea come la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma solo al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge più debole nella realizzazione dell'attuale situazione economica della famiglia”.

⁶ Così Trib. Bologna, sent. 07 agosto 2018, n. 2341, in www.giuraemilia.it.

⁷ Si pensi al caso in cui il coniuge più forte economicamente avesse già un cospicuo patrimonio prima della contrazione delle nozze, avendo acquistato i propri beni per via ereditaria, e avesse mantenuto da solo e interamente la famiglia grazie alle rendite di tale patrimonio, senza dunque che il coniuge debole abbia in alcun modo contribuito all'accrescimento del suo patrimonio.

del prevalente contributo personale profuso nella famiglia dal coniuge più debole⁸ con sacrificio delle proprie aspettative reddituali e/o lavorative.

La prova del contributo fornito dal richiedente può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici⁹.

⁸ Sul punto si veda Trib. Roma, sent. 10 ottobre 2018, n. 19367, in www.cassazione.net, p. 8-9, il quale accoglie la domanda di assegno divorzile, determinandolo in euro 1.000,00, proposta dalla moglie casalinga, non titolare di beni immobili, nei confronti del marito, ufficiale dell'esercito, osservando che *“dal raffronto della condizione economica delle parti emerge, invero, un sostanziale squilibrio economico tra le stesse, dovendo peraltro alla ex coniuge essere anche garantito il pagamento del canone di locazione della ex casa coniugale assegnatale (...) sino al conseguimento dell'indipendenza economica della figlia (...). Il contributo corrisposto dalla moglie nel corso del matrimonio, durato (...) per oltre venticinque anni, è stato infatti estremamente rilevante, atteso che la stessa si è per l'intera convivenza (ed anche dopo la separazione) dedicata all'accudimento delle figlie ed alla cura della casa (per come dalla stessa dedotto sin dal primo scritto difensivo e non specificatamente contestato dalla controparte, anche con riferimento ad una scelta condivisa tra gli allora coniugi, secondo la quale la stessa ha seguito il marito in occasione dei vari trasferimenti), consentendo al marito lo svolgimento dell'attività lavorativa e la progressione in carriera che gli ha permesso negli anni di provvedere in via esclusiva al mantenimento della famiglia. Sebbene non possa considerarsi un contributo della ex coniuge alla formazione del patrimonio comune, non risultando nella specie l'esistenza di tale patrimonio (...), in considerazione del menzionato, rilevante, contributo personale costantemente fornito negli anni dalla resistente alla gestione familiare deve, dunque, esserle riconosciuto il diritto a percepire all'esito dello scioglimento del vincolo, ormai quasi cinquantenne, assegno divorzile che compensi l'impegno profuso ed al contempo riequilibri il divario economico esistente tra le parti, consentendo alla ex coniuge di provvedere adeguatamente al proprio mantenimento, nell'ottica di una complessiva valutazione della storia familiare della coppia. Certamente occorre tenere in considerazione la residua capacità di lavoro della richiedente (la quale ad esempio nella citata dichiarazione sostitutiva ha riferito di attività lavorativa saltuariamente svolta quale baby sitter, pur essendole stata riconosciuta una invalidità pari al 50%, come documentato, ed essendo iscritta al collocamento nelle liste speciali), auspicabilmente di continuare a realizzare in concreto per il futuro, sebbene questa proprio in considerazione di tale importante storia familiare non possa di per sé essere considerata affatto sufficiente a garantirle di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, stante la sua pressochè inesistente esperienza lavorativa e le scarse possibilità di inserimento professionale in ragione dell'età”*.

⁹ Trib. Nuoro, sent. 23 agosto 2018, n. 424, in www.cassazione.net, ove si legge *“si è appena detto del contributo alla creazione del patrimonio del ricorrente prestato dalla resistente, la quale verosimilmente – avendo avuto tre figli, e avendo svolto mansioni di segreteria percependo uno stipendio sensibilmente inferiore a quello del marito – ha dato un rilevante contributo alla conduzione della vita familiare”*; Trib. Roma, sent. 11 ottobre 2018, in *Foro It.*, 2018, I, 3724, il quale riconosce l'assegno divorzile al coniuge più debole *“nella specie la moglie, dovendosi presumere, in ragione della riscontrata disparità reddituale e patrimoniale- benchè il marito si sia ampiamente sottratto all'obbligo di esibire la documentazione relativa-, che ella, nel corso della vita matrimoniale durata circa quattordici anni, abbia contribuito alla realizzazione professionale dell'uomo, cui era stata anche addebitata la separazione”*; Trib. Bologna, 02 novembre 2018, n. 2772, in www.giuraemilia.it, accoglie la domanda di attribuzione di un assegno divorzile proposta dalla moglie, infermiera, nei confronti del marito, ortopedico, che risultava percepire circa 110.000,00 al netto delle imposte, sul presupposto che *“le parti hanno contratto matrimonio quando la moglie, più giovane del marito di undici anni, aveva 24 anni; pare ragionevole ritenere che, stante l'occupazione a tempo pieno del marito quale chirurgo ortopedico operante nella sanità privata, la moglie, in possesso della qualifica professionale di infermiera, si sia occupata, in misura largamente prevalente rispetto al marito, del ménage familiare e dei figli, oltre a collaborare - non più di un pomeriggio alla settimana, secondo la difesa dell'attore, due volte alla settimana secondo la convenuta - presso lo studio del X (...), nonché presso il Centro (...) emerge, altresì, dagli estratti conto della Y del periodo 2009-2012 che il X le versava mensilmente la somma di*

In sostanza quello che secondo alcuni giudici di merito andrebbe effettuato è un “giudizio prognostico “controfattuale”, come se il matrimonio non ci fosse stato, sulle aspettative sacrificate dal richiedente rispetto alla situazione che si crea con il divorzio, tanto alla stregua di fatti rientranti nella comune esperienza e delle presunzioni semplici, tenendo conto, in particolare: a) del tipo di modello familiare in concreto voluto e posto in atto dalla coppia b) della circostanza che l'assegno divorzile non può comunque ovviare alle sperequazioni che esistono nel mercato del lavoro, atteso che, diversamente, si favorirebbero scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica”¹⁰.

L'entità dell'assegno dovrà essere liquidata in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente¹¹. L'assegno divorzile infatti “non è diretto ad assicurare al coniuge economicamente più debole

euro 1.200; emerge, infine, dall'estratto conto previdenziale INPS, che la Y ha lavorato come dipendente per case farmaceutiche, case di cura e studi medici, fra cui quello del marito, sino al giugno 1997 (la figlia primogenita è nata nel 1992 e il secondogenito nel 1998). La Y ha poi ripreso a lavorare in coincidenza con la separazione del marito. Non può, quindi, revocarsi in dubbio che la stessa abbia largamente contribuito, col proprio lavoro professionale e domestico, alla realizzazione professionale del marito, sollevandolo dalle incombenze familiari e consentendogli di dedicarsi totalmente alla propria attività, e di raggiungere i considerevoli livelli reddituali di cui si è detto”.

¹⁰ Trib. Pavia, sent. 17 luglio 2018, n. 3281/15 R.G., in www.familiarista.it, nega l'assegno divorzile alla ex moglie, laureata in scienze politiche, che rinunciò a lavorare come giornalista, seguendo con i figli il marito nelle diverse città dove questi si era trasferito per lavoro, facendo una brillantissima carriera, in quanto secondo dati di comune esperienza, la stessa se anche avesse lavorato come giornalista, al termine della carriera non si sarebbe trovata “in una situazione patrimoniale complessiva migliore di quella attuale. Invero (...) la convenuta si sposò subito dopo il termine degli studi e dunque non vi sono elementi per dire come e con quali risultati avrebbe potuto realizzare le proprie ambizioni professionali”.

¹¹ Trib. Nuoro, sent. 23 agosto 2018, n. 424, in www.cassazione.net. Interessante si rivela la pronuncia del Tribunale di Venezia, sent. 26 novembre 2018, n. 2143, inedita, che ha riconosciuto alla ex moglie, settantacinquenne e priva di capacità lavorativa, un assegno divorzile pari alla metà della pensione di euro 1.600,00 mensile percepita dall'ex marito, titolare di un immobile messo a reddito e della quota di proprietà di 2/4 di un appartamento in cui viveva, “considerato che il rapporto matrimoniale è durato oltre 40 anni – periodo durante il quale, per comune volontà dei coniugi, la sig.ra (...) non ha lavorato ma – con la propria collaborazione a casa, ha sicuramente dato il proprio contributo – così consentendo al marito di dedicarsi senza particolari preoccupazioni alla sua attività lavorativa; tenuto conto altresì del fatto che la sig.ra (...) in sede di separazione consensuale ha intestato a sé la ex casa coniugale, acquistando la quota di ½ dal marito e versando il prezzo al sig. (...), dovrà essere riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento che – in continuità rispetto a quanto concordato dai coniugi nel verbale omologato nel 2012 – va determinato nella misura di € 800,00 al mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT”.

*l'agiatezza goduta nel corso della vita matrimoniale, ma a compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale medesimo, così almeno tendenzialmente perequandosi i disagi economici discendenti dal divorzio*¹².

Si deve segnalare che il Tribunale di Ravenna ha riconosciuto l'assegno divorzile anche al coniuge, di professione infermiera, che successivamente alla crisi matrimoniale aveva rinunciato ai turni di lavoro notturni (meglio retribuiti) per potersi occupare del minore, valorizzando così anche i sacrifici compiuti dopo la cessazione della convivenza matrimoniale per la cura e l'accudimento del figlio. In tale contesto, secondo il giudice ravennate, l'assegno di divorzio assume funzione compensativa *“della riduzione della retribuzione subita a seguito della concessione dell'esonero”* a svolgere l'attività lavorativa notturna richiesto per accudire il figlio minore. Nell'analisi della vita matrimoniale era stato comunque accertato che la richiedente, pur non avendo rinunciato alla propria professionalità e al proprio reddito, aveva *“contribuito con la propria attività professionale di infermiera (e con quella di domestica) alla vita familiare, alle esigenze della famiglia e favorito con la propria attività l'acquisto della bella casa familiare (di proprietà esclusiva del marito)”*¹³.

¹² Trib. Civitavecchia, sent. 14 settembre 2018, in *Foro It.*, 2018, I, 3174.

¹³ Trib. Ravenna, sent. 14 settembre 2018, n. 903, inedita, pag. 10. Osserva il Tribunale, riferendosi alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 2018, che *“come è noto la Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e autoreponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio: con la conseguenza che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art. 5, 6° comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori. Da tale lettura emerge l'attribuzione all'assegno divorzile di una natura assistenziale, compensativa e risarcitoria con riguardo alla quale particolare rilievo è dato al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. La sentenza afferma che il contributo fornito alla condizione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni ad entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione patrimoniale, non perché possa essere accettato il rischio di creare rendite di posizione disancorate da contributo personale dell'ex coniuge (con conseguente deresponsabilizzazione del richiedente), ma proprio in virtù dei principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. In un simile quadro appare innegabile che vi sia spazio per valutare inoltre l'apporto del coniuge alla cura della prole minorenni, anche successivamente alla frattura matrimoniale, in particolare allorquando assuma il ruolo definito di “genitore prevalente”, che incide sulla capacità di reddito e sulla piena possibilità di inserimento o reinserimento lavorativo. Si è pure detto che “la durata del matrimonio, in presenza di figli, fa*

Tanto ai fini dell'ano che del *quantum* dell'assegno si dovrà tenere conto anche del regime patrimoniale vigente tra i coniugi¹⁴ nonché delle elargizioni compiute da un coniuge nei confronti dell'altro durante la vita matrimoniale o anche al momento della cessazione dell'unione coniugale¹⁵, potendosi ritenere in tutto o in parte assolta la funzione perequativo-compensativa qualora *“nel corso della vita matrimoniale il coniuge economicamente più forte abbia già provveduto a “compensare” l'altro dei sacrifici subiti e delle attività svolte nell'interesse della famiglia”*¹⁶, onde evitare il rischio di ingiustificate locupletazioni.

riferimento anche al periodo successivo alla separazione per tutto l'arco di tempo in cui uno dei genitori si occupa in via prevalente, appunto, dei figli, in altre parole, per quanto riguarda il diritto all'assegno divorzile il matrimonio si protrae -ai fin della valutazione della sua “durata”- fino a che durano gli impegni di una delle parti non solo verso l'altro coniuge ma anche verso i figli” (pag. 9).

¹⁴ App. Catania, sent. 20 settembre 2018, n. 1448/2017 R.G., ha attribuito alla moglie l'assegno divorzile sul rilievo che la stessa, ormai settantenne percepisce solo un modestissimo assegno sociale, riconoscendo però la sola funzione assistenziale dell'assegno ed escludendo la sussistenza di quella perequativa-compensativa, sul presupposto che all'epoca della separazione con lo scioglimento della comunione legale la moglie aveva ricevuto la metà del patrimonio familiare, percependo circa 140.000.000 di lire e divenendo titolare di uno dei due appartamenti di cui si componeva l'immobile di proprietà comune. Secondo il giudice d'appello la moglie *“ha chiuso la sua esperienza di convivenza matrimoniale con uno svantaggio, dato dal mancato tempestivo inserimento nel mondo del lavoro, ma con dei beni patrimoniali congrui. (...) non può non valorizzarsi che la perequazione delle risorse economiche è già in parte avvenuta con la divisione che le parti hanno fatto dei beni comuni, ed in particolare degli immobili in comunione legale e del denaro sul conto corrente cointestato”*.

¹⁵ Tribunale Venezia, sent. 25 settembre 2018, ric. n. 145/2016 R.G., inedita, respinge la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie, priva di reddito e proprietaria esclusiva di un immobile, dove viveva con i minori, acquistato per il corrispettivo di € 204.000,00 e pagato con il denaro derivante dall'accensione di un mutuo, nei confronti del marito, titolare di un reddito annuo pari a circa € 35.000-40.000 e gravato dal pagamento di un canone di locazione mensile pari ad € 800,00 e da una rata mensile di € 200,00 per l'estinzione di un finanziamento, in quanto *“non è contestato che la (...) per comune scelta dei coniugi si sia prevalentemente dedicata alla famiglia e alla cura dei figli per tutta la durata del matrimonio (12 anni), ma tenuto conto dell'ottica perequativa propria dell'assegno divorzile, si deve tener conto altresì che lo svolgimento di tale rilevante compito è già stato adeguatamente valorizzato con la divisione del saldo del conto corrente cointestato, che il (...) ha dimostrato, documentalmente e per presunzioni, essere alimentato con denaro proprio (stipendio e vendita di immobile personale). Occorre tener conto, sotto altro profilo, che la ricorrente ha manifestato una capacità lavorativa generica e ha un'età che le consente, comunque, di inserirsi nel mercato del lavoro e reperire un impiego sufficientemente retribuito, tenuto conto anche delle esperienze pregresse, seppur saltuarie”*; Trib. Pavia, sent. 17 agosto 2018, in www.ilfamiliarista.it, ha negato l'assegno divorzile alla ex moglie, poiché tra l'altro le parti *“in sede di separazione, già avevano proceduto alla divisione del patrimonio comune con attribuzioni che avevano tenuto conto dell'apporto dato alla moglie al marito e alla famiglia”*.

¹⁶ Così App. Napoli, sent. 10 gennaio 2019, n. 52, inedita, la quale precisa che *“tale “compensazione”, che ha ovviamente anche una funzione perequativa, può essere espletata nelle forme più varie, ma – di norma – assumono grande rilevanza le elargizioni in danaro, le donazioni, lo stesso contributo economico dato in generale al benessere della famiglia (nell'ambito, beninteso, del reciproco dovere di collaborazione anche materiale, ex art. 143 c.c.). Pari rilevanza, evidentemente, hanno le contribuzioni funzionali alla cessazione della convivenza o funzionali a queste ultime, e in generale il riassetto della*

Se il richiedente l'assegno divorzile non prova il prevalente contributo personale dato nella cura dei figli e della famiglia, nonché le rinunce alle proprie aspettative reddituali e lavorative, la domanda andrà respinta¹⁷, eccetto il caso in cui sussista un'esigenza assistenziale.

posizione economica delle parti successiva già alla separazione: si pensi alle conseguenze dello scioglimento della eventuale comunione legale tra i coniugi”.

¹⁷ Il Tribunale di Roma, sent. 08 agosto 2018, n. 16394, in www.cassazione.net, ha respinto la domanda di assegno divorzile in quanto la “disparità economico-patrimoniale tra le parti non è eziologicamente riconducibile, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni e deduzioni svolte dalle parti e soprattutto dalla richiedente l'assegno, a determinazioni e scelte comuni e condivise che hanno condotto (...) ad esplicitare il suo ruolo solo o prevalentemente nell'ambito familiare”. La richiedente, “di professione insegnante, ha infatti dichiarato all'udienza presidenziale del procedimento per separazione che lavorava all'epoca con contratto part time ma che sarebbe passata a full time di lì a poco con un conseguente incremento del proprio reddito (all'epoca euro 1.200 netti mensili), ma non ha affatto dedotto e provato che il periodo a part time le abbia pregiudicato gli sviluppi di carriera”; il Tribunale di Bologna, sent. 03 ottobre 2018, n. 2608, in www.giuraemilia.it, nega l'assegno divorzile al marito, titolare di un reddito da lavoro di circa 90.000,00 euro, in quanto, sebbene fosse stata accertata l'esistenza di una disparità patrimoniale rispetto alla moglie, titolare di un reddito imponibile di poco inferiore ai 70.000,00 euro, oltre che di sedici immobili e di un ingente patrimonio mobiliare superiore ai cinque milioni, “non vi è prova che il marito, in costanza di matrimonio, abbia contribuito (in maniera diretta o indiretta) alla realizzazione di un simile reddito/patrimonio. Il divario è poi anche aumentato a seguito della successione ereditaria del padre della donna: elemento evidentemente estraneo ad ogni condotta del marito. Il Y ha un proprio reddito che porta a definirlo titolare di mezzi adeguati, ai sensi dell'art. 5, 6° comma dell'art.5 L. n.898/70: dalla sua ultima dichiarazione dei redditi prodotta risulta infatti un reddito imponibile di €92.122,00. Peraltro non risulta che il richiedente l'assegno abbia, in costanza di matrimonio, sacrificato proprie chances lavorative o professionali che gli avrebbero consentito di raggiungere livelli reddituali maggiori di quelli concretamente conseguiti”; il Tribunale di Parma, sent. 20 novembre 2018, n. 1699, inedita, ha respinto la domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie, titolare di un reddito annuo lordo complessivo pari ad € 17.532,00, nei confronti del marito, il cui reddito netto mensile da lavoro ammontava ad euro 2.509,08 gravato *pro quota* dalla rata del mutuo per l'acquisto della casa in comproprietà con la nuova compagna per la somma mensile di € 1.720,00, in quanto “non è stata allegata né risulta documentata la rinuncia da parte della resistente di particolari occasioni di lavoro a causa delle scelte imposte dalla vita familiare, né risulta che la situazione patrimoniale del ricorrente si sia significativamente modificata in meglio nel periodo della convivenza coniugale”; il Tribunale di Firenze, sent. 2 novembre 2018, n. 1283/13 R.G., inedita, ha respinto la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie, insegnante di danza e titolare di un reddito di circa 4.000,00 euro, nei confronti del marito, licenziato dopo la separazione personale dei coniugi dalla società per la quale lavorava come tecnico audiovisivo e titolare nell'anno 2018 di un reddito pari ad euro 5.300,00, in quanto, anche in considerazione della breve durata del matrimonio (tre anni), “durante il matrimonio la resistente ha sempre svolto attività lavorativa di insegnante di danza nelle ore pomeridiane, mentre il ricorrente in costanza di matrimonio lavorava come tecnico audiovisivo(...) che gli garantiva un reddito annuo netto di circa Euro 24.000,00 (...). Invece dopo la separazione i suoi redditi quale dipendente (...) hanno avuto una considerevole flessione (per circa ¼ del totale), risultando nella dichiarazione dei redditi del 2011 per il 2010 liquidità nette per Euro 18.000,00 scarsi. Deve pertanto escludersi qualunque arricchimento del ricorrente reso possibile da una maggior collaborazione familiare della coniuge”. I coniugi tra l'altro avevano stabilito la collocazione paritaria del minore fra i genitori con mantenimento diretto dello stesso; App. Napoli, sent. 10 gennaio 2019, n. 52, inedita, riforma la sentenza del Tribunale, non accogliendo la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie, in quanto quest'ultima non aveva “provato di aver contribuito significativamente, in qualche modo, alla vita della famiglia”. Osserva il giudice d'appello che “il matrimonio tra le parti, certo, ha avuto lunga durata, lo si è già rimarcato; ma è stato contratto quando entrambi erano già avanti negli anni: il marito cinquantenne, la moglie quasi quarantenne. Entrambi

In tale ipotesi l'assegno divorzile assolve unicamente una funzione assistenziale e per la quantificazione dello stesso il giudice dovrà fare applicazione di tutti i criteri stabiliti dall'art. 5, comma 6, legge div., analizzando il caso concreto sottoposto alla sua attenzione, non essendo possibile stabilire *a priori* una somma di denaro che soddisfi l'esigenza assistenziale di ogni individuo, indipendentemente dalla valutazione delle condizioni personali e patrimoniali delle parti rapportate alla durata del matrimonio. E' quindi escluso il riferimento ad un parametro oggettivo tale da determinare l'entità dell'assegno divorzile in misura identica per ogni richiedente anche quando sussiste la sola funzione assistenziale.

Interessante sul punto si rivela la pronuncia del Tribunale di Torino, che ha riconosciuto l'assegno divorzile unicamente con funzione assistenziale-alimentare, ritenendo che andasse obbligatoriamente contenuto nella somma necessaria per un'esistenza dignitosa, all'ex moglie, priva di attività lavorativa ma titolare di investimenti mobiliari e immobiliari di valore superiore ad euro 1.000.000,00, sulla base del rilevante squilibrio economico-patrimoniale con l'ex marito, che poteva contare su un patrimonio della consistenza di quasi € 8.000.000,00¹⁸.

venivano da precedenti relazioni matrimoniali, da cui erano nati- all'uno e all'altro, dei figli (è appena il caso di ricordare che le parti non hanno figli comuni). Quel che interessa è che entrambi – nell'intraprendere la nuova vita matrimoniale – già avevano maturato le proprie scelte professionali, e la loro posizione patrimoniale si era già formata e consolidata; il marito già era un affermato avvocato, la moglie era, e rimase fino al pensionamento, un insegnante”.

¹⁸ Trib. Torino, sentenza 09 novembre 2018, n. 7169/2016 R.G., in www.ilfamiliarista.it, “Sulla scorta del nuovo corso della giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, occorre considerare che la resistente è, oggi, sostanzialmente priva di reddito avendo, da ultimo, dichiarato il solo assegno di mantenimento percepito dal marito; quanto alla possibilità di procurarsi reddito da una qualche attività lavorativa è emerso che la stessa, cinquantottenne, è priva di attività lavorativa non risultando provato in giudizio che la frequentazione di persone, in passato conosciute nel campo dell'antiquariato e dell'architettura, sia per lei foriera di incarichi lavorativi e quindi di redditi. Mantiene un consistente patrimonio mobiliare e immobiliare, come già ricostruito, non essendo riuscita a dimostrare di averlo in parte utilizzato per “imprese sciagurate e anche per la cura e gli studi del figlio” come sostenuto dalla difesa della convenuta stessa. Per contro, il sig. (...) ha accumulato risorse patrimoniali ingentissime che gli consentono di godere di redditi elevati per lo più da investimenti. Infatti il patrimonio del convenuto deve ritenersi stabile nella consistenza di euro 7.810.000 come già accertato e come dichiarato dallo stesso sig. (...) all'udienza presidenziale. (...) Nel caso all'esame del Tribunale un ridotto contributo avrebbe fornito la sig.ra (...) alla formazione della ricchezza familiare ed, anzi, se ne sarebbe avvantaggiata al momento della separazione con la vendita degli immobili a lei intestati. La ricostruzione in questi termini esclude l'applicabilità, al caso di specie, del criterio compensativo-perequativo, come sopra descritto, e lascia il campo all'operatività della sola funzione assistenziale-alimentare in senso stretto dell'assegno, con la conseguenza che questo deve obbligatoriamente essere contenuto nella somma necessaria per un'esistenza dignitosa. Tale considerazione esclude che possa essere accolta la richiesta di revoca dell'assegno di divorzio, come formulata dal ricorrente, ma impone la riduzione di quanto già stabilito in sede presidenziale. Conclusivamente la valutazione di tutti gli

Ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno divorzile, nella valutazione della condizione dei coniugi richiamata dall'art. 5, comma 6, legge div., assume rilevanza anche il contenuto del titolo separativo o del titolo divorzile¹⁹, qualora si tratti di un giudizio di revisione dell'assegno divorzile. I giudici di merito tendono a considerare come elemento di riferimento di valutazione economica delle parti la circostanza che non sia stato previsto alcun assegno di mantenimento nella separazione personale dei coniugi²⁰ o che lo stesso sia stato previsto “a

elementi in esame ovvero l'enorme squilibrio tra i redditi ed i patrimoni delle parti, l'irrelevanza delle scelte familiari operate dalle parti nel dar causa al predetto squilibrio ed, anzi, la provenienza della ricchezza e del benessere di entrambi i coniugi dalla famiglia di origine inducono a ridurre l'assegno, già stabilito all'udienza presidenziale, nei termini indicati in dispositivo; tuttavia la riduzione dovrà essere contenuta in ragione dell'età ormai raggiunta dalla resistente e dell'obiettivo impossibilità per la medesima di procurarsi un lavoro ed un reddito oltre che dagli oneri, piuttosto gravosi, che incidono su di lei per la casa in locazione (cd funzione assistenziale dell'assegno di divorzio). Il diritto all'assegno di divorzio che spetta quindi alla resistente sotto il profilo riferibile alla sola funzione assistenziale ne consente la determinazione nella misura di euro 1200 al mese”.

¹⁹ Il Tribunale di Parma, decreto 18 novembre 2018, n. cronol. 11856, inedita, ha accolto la domanda di riduzione dell'assegno divorzile “ritenuto in applicazione degli enunciati principi alla fattispecie concreta, che avendo a suo tempo il (...) acconsentito al riconoscimento alla (...) di un assegno divorzile (in tal modo riconoscendo alla medesima un contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio), tenuto conto della durata del matrimonio (oltre trentadue anni), della età raggiunta dalla beneficiaria (63 anni), del permanere di una differenza tra i redditi delle parti, nonostante la odierna resistente percepisca per l'attività di impiegata circa € 2.100 mensili, di non poter accedere alla domanda di revoca dell'assegno divorzile”.

²⁰ Tribunale Parma, sentenza 20 novembre 2018, n. 1699, in www.giuraemilia.it, secondo cui “Il contenuto degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, ed in particolare la mancata previsione di un assegno di mantenimento, pur non vincolando il Collegio nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'attribuzione dell'assegno divorzile, costituisce tuttavia un indice di riferimento e un importante elemento di valutazione delle condizioni economiche delle parti e del tenore di vita matrimoniale, dovendosi supporre che i coniugi nel regolamentare concordemente i propri rapporti economici abbiano tenuto presente, ogni elemento della loro situazione personale e patrimoniale (Cass. 22500/2006, Cass. 11575/2001 Tribunale d Parma sentenza n. 1348 del 23 settembre 2015)”. Si veda anche Tribunale Verona, sentenza 20 luglio 2018, n. 1764, in www.cassazione.net, il quale osserva “come in sede di condizioni di separazione i coniugi avessero riconosciuto di essere reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico e di godere di redditi che consentono un decoroso tenore di vita senza alcun riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della (...) - che il riconoscimento da parte della ricorrente, in sede di separazione, della propria condizione di indipendenza economica, pure può senz'altro costituire elemento di riferimento ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi, dovendosi peraltro osservare come non appaia da allora peggiorata la situazione reddituale della ricorrente; (...) la (...) svolge attività lavorativa che le consente di percepire un buon reddito, considerato altresì che – per quanto gravata di mutuo- ella è piena proprietaria di un immobile per sua scelta non messo a reddito, che in ragione dell'età delle parti alla data di celebrazione del matrimonio non può ravvisarsi un concreto contributo della moglie allo sviluppo di carriera del coniuge, che la scelta della (...) di trasferirsi a (...) – ove risulta ancora risiedere non risulta avere compromesso la sua situazione lavorativa e reddituale, che il matrimonio ha avuto assai breve durata, essendo stata proposta domanda di separazione a meno di quattro anni di distanza dalle nozze e che la stessa ricorrente, in sede di separazione giudiziale trasformata in consensuale, si era dichiarata economicamente autosufficiente, non possono ora ravvisarsi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della (...)”.

tempo”, reputando tale clausola indicativa del fatto che il beneficiario riteneva di avere concrete possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro²¹.

Quanto al criterio delle "ragioni della decisione" da tenere in considerazione per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile come previsto dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, la Cassazione ha chiarito che esso, *“se per un verso postula una indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l'intero periodo della vita coniugale, e quindi in una valutazione che attenga non soltanto alle cause determinative della separazione, ma anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale ed alla ricostituzione del consorzio familiare, per altro verso deve essere inteso nel senso che il comportamento dei coniugi anteriore alla separazione resta pur sempre separato ed assorbito dalla valutazione effettuata al riguardo dal giudice della separazione”*²².

²¹ Tribunale di Brescia, sentenza 26 ottobre 2018, n. 2891, inedita, secondo cui *“relativamente alla capacità lavorativa, il Tribunale, pur dando atto che l'età della (...), priva di pregressa esperienza professionale, non depono per il riconoscimento di un agevole accesso al mercato del lavoro, considera anche che, se le parti, in occasione della separazione consensuale, vincolavano la durata dell'assegno di mantenimento fissato in € 200,00 al percepimento di un reddito proprio da parte della (...) è perché l'attrice stessa aveva ritenuto di avere concrete possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro (...). In definitiva, dalla valutazione di tutti gli elementi sopra indicati, in favore della (...) si reputa congruo riconoscere un assegno divorzile nella misura di € 200,00 in quanto la valutazione congiunta dei criteri di cui all'art. 5 comma 6 legge div. conduce, sussistendo disparità di condizioni economiche, al riconoscimento dell'assegno di divorzio avuto riguardo, in primo luogo, al contributo personale dato alla conduzione familiare dalla moglie che in tal modo, in costanza di matrimonio, ha sacrificato le aspettative reddituali, ma tenendo anche conto delle potenzialità lavorativa della richiedente l'assegno e delle sostanze economiche di cui dispone che, se non valgono a eliminare la disparità delle condizioni economiche tra le parti, la attenuano, riducendo in tal caso anche la rilevanza dell'elemento costituito dalla durata del matrimonio”*.

²² Cassazione, sent. 17 dicembre 2012, n. 23202, in www.italgiureweb.it. Richiama tale indirizzo giurisprudenziale anche il Trib. Pescara, sent. 29 agosto 2018, n. 1248, in www.cassazione.net, pag. 5, secondo il quale *“la valutazione da compiere è, dunque, quella, essenzialmente, di accertare il rapporto causale tra la disparità economica eventualmente esistente tra i coniugi e l'impegno profuso dal coniuge economicamente più debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio oltre che comune anche dell'altro, tenendo conto, quanto al criterio delle “ragioni della decisione” pure previsto dall'art. 5, comma 6, l. div., che, se per un verso postula una indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l'intero periodo della vita coniugale, e quindi in una valutazione che attenga non soltanto alle cause determinative della separazione, ma anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale ed alla ricostituzione del consorzio familiare, per altro verso deve essere inteso nel senso che il comportamento dei coniugi anteriore alla*

Tale indirizzo è condivisibile laddove sostiene che le condotte dei coniugi anteriori alla separazione vengono assorbite dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato che si è pronunciata sulla domanda di addebito avanzata da uno o da entrambi i coniugi, ma è criticabile nella parte in cui prevede che l'indagine sulla responsabilità della crisi del matrimonio debba investire anche il comportamento dei coniugi successivamente alla loro separazione, quasi come se su ciascuno di loro gravasse un dovere di riconciliarsi, ipotesi questa del tutto contrastante con il dato normativo che configura la riconciliazione non come un dovere dei coniugi ma come una mera eventualità rimessa alla loro libera determinazione.

Del resto è pacifico che per “*durata del matrimonio*” si intenda il periodo della convivenza matrimoniale²³, con esclusione di quello intercorrente tra la separazione personale dei coniugi e il deposito del ricorso per il divorzio.

Il giudice di legittimità nella summenzionata pronuncia del 2012 non affronta la questione relativa alla possibilità per il giudice del divorzio di valutare con riferimento al criterio delle “*ragioni della decisione*” i fatti che hanno determinato la crisi del matrimonio, anche quando non è stata proposta la domanda di addebito nel giudizio di separazione o è stata rinunciata in corso di causa ovvero nel caso in cui i coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale. In entrambi questi ultimi casi non vi è stato alcun accertamento giudiziale circa la responsabilità della separazione personale.

Secondo il Tribunale di Milano la rinuncia a richiedere una pronuncia di separazione con addebito al coniuge a seguito della

separazione resta pur sempre superato ed assorbito dalla valutazione effettuata al riguardo dal giudice della separazione ovvero da quella delle stesse parti nel caso di separazione consensuale omologata (cfr. Cass. 27.12.2011, n. 28892)”.

²³ *Ex multis* Trib. Firenze, il quale calcola la durata del matrimonio dalla data di contrazione delle nozze fino al deposito del ricorso per separazione giudiziale (“*il matrimonio, celebrato il 20.9.03, ha avuto una durata assai limitata nel tempo, avendo C. depositato ricorso per separazione giudiziale il 7.7.2006 (...) sebbene poi a seguito di trasformazione consensuale il decreto di omologa sia intervenuto solo due anni dopo*”); Tribunale Venezia, sentenza 26 novembre 2018, n. 2143, inedita, ove si legge “*si deve preliminarmente osservare che il matrimonio dei sig.ri (...) e (...) dalla celebrazione alla separazione, è durato oltre 40 anni (1969-2012)*”; App. Napoli, sent. 10 gennaio 2019, n. 52, inedita, osserva che “*il matrimonio tra le parti ha avuto, indubbiamente, una lunga durata, oltre 25 anni. Risulta infatti contratto l'8 aprile 1984, mentre l'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione è del 15- 19 maggio 2009*”.

sottoscrizione del verbale di separazione consensuale rende irrilevanti nella valutazione del criterio delle “*ragioni della decisione*” le condotte tenute prima della separazione. Allo stesso modo le condotte successive alla separazione “*non rilevano ai fini della valutazione del diritto all'assegno, posto che il nostro ordinamento non conosce l'istituto del divorzio con addebito, né subordina l'erogazione dell'assegno divorzile ad una valutazione di non indegnità del coniuge*”²⁴.

E' evidente che la tesi sostenuta dal Tribunale di Milano limita la portata di uno dei criteri stabiliti dall'art. 5, comma 6, legge div., dovendo il criterio delle “*ragioni della decisione*” essere tenuto in considerazione dal giudice del divorzio solo se la violazione dei doveri discendenti dal matrimonio è alla base della sentenza di separazione personale con addebito, di guisa che non potranno essere apprezzate le vicende pregresse la separazione se la domanda di addebito non è stata proposta o non è stata più coltivata o se le parti hanno scelto di sottoscrivere un accordo di separazione consensuale poi omologato dal Tribunale o a mezzo della procedura di negoziazione assistita.

Dello stesso avviso è la Corte d'Appello di Napoli, la quale reputa che il criterio delle “*ragioni della decisione*” “*non abbia spazio, nel divorzio indiretto, qualora la domanda di addebito non sia stata formulata o, se proposta, sia stata abbandonata ed il giudice non abbia pronunciato sulla stessa ovvero, e soprattutto (come nel caso di specie) sia stata proposta e rigettata. Infatti, in tali casi, la sentenza – destinata a passare in giudicato – pronuncia la separazione previo accertamento che la stessa è conseguenza soltanto dell'impossibilità della prosecuzione della*

²⁴ Così Trib. Milano, sentenza 03 ottobre 2018, n. 9726, in <https://www.iusexplorer.it/dejure/home>, il quale riconosce alla ex moglie l'assegno divorzile, ritenendo irrilevanti per quanto concerne l'indicatore delle “*ragioni della decisioni*” i comportamenti della ex moglie in danno del marito compiuti prima e dopo la separazione personale dei coniugi, sebbene in parte non contestati e provati dalla documentazione in atti. Nel caso di specie il marito aveva allegato che la causa della separazione era da ricondursi al problema di alcolismo della moglie e che dopo la separazione la stessa “*avrebbe continuato a frequentare la casa del marito, imponendo la sua presenza, assoggettando il coniuge a pressioni psicologiche e causandogli uno stato depressivo e di agitazione e un grave peggioramento delle sue condizioni di salute, culminato nel ricovero, a seguito di caduta a terra determinata da abuso di alcolici (...), ella avrebbe inoltre indotto il (...) a disporre delle sue sostanze in favore della moglie*”.

convivenza, senza che tale evento sia stato provocato dalla violazione dei doveri coniugali da parte di uno o di entrambi i coniugi”²⁵.

Resta aperta la discussione se il diritto all'assegno divorzile sia ancora da considerarsi un diritto indisponibile o se al contrario, venuta meno la sua funzione esclusivamente assistenziale, debba ritenersi disponibile con conseguente ammissibilità dei patti prematrimoniali²⁶.

Nella sentenza della Corte di Cassazione pronunciata a Sezioni Unite, non è stata affrontata direttamente la questione, ma incidentalmente con riferimento ai poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice divorzile per l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dello squilibrio determinato dal divorzio è stata sottolineata “*la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco*”²⁷.

Il Tribunale di Pescara ritiene che il diritto all'assegno di divorzio abbia carattere disponibile, ammettendo l'interrogatorio formale del marito²⁸.

3. Spunti di riflessione sulle questioni processuali apertesi con il nuovo indirizzo giurisprudenziale sull'assegno divorzile.

La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 2018 non chiarisce se l'obbligato deve allegare fatti estintivi delle pretese del richiedente l'assegno (per esempio dimostrare che il divario non è

²⁵ Così App. Napoli, sent. 10 gennaio 2019, n. 52, inedita, la quale prosegue “*Evidentemente tale assetto non muta nel caso di separazione consensuale, frutto di un accordo dei coniugi, che sottende la sicura rinuncia alla volontà di far accertare che l'impossibilità di proseguire la convivenza coniugale sia conseguenza della violazione di doveri coniugali da parte di uno o di entrambi i coniugi. Ne segue l'impossibilità giuridica di far valere quelle condotte come “ragioni della decisione”, nel giudizio sulla determinazione dell'assegno divorzile. Ciò è evidente proprio allorché la domanda di addebito (con riferimento alle condotte in questione) sia stata rigettata, ma il ragionamento non muta -beninteso- in caso di mandata proposizione della domanda stessa: il giudicato, è appena il caso di ricordarlo, copre il dedotto e il deducibile (qui non interessa la diversa questione della autonoma proponibilità della domanda risarcitoria per illecito endofamiliare)*”.

²⁶ In un'intervista rilasciata al quotidiano Corriere della Sera (reperibile su https://www.corriere.it/cronache/18_luglio_12/divorzio-giudice-ora-saranno-possibili-patti-prematrimoniali-8c918ab4-8592-11e8-b570-8bf371a11210.shtml) Giuseppe Buffone con riferimento all'assegno di divorzio osserva che “*prima proprio per il suo carattere assistenziale era indisponibile, cioè non poteva essere oggetto di un contratto. D'ora in poi sarà composito, appunto. Prevalentemente perequativo. Quel che è perequativo diventa disponibile, può essere oggetto di contratto. Patti che compensano le posizioni dei coniugi in caso di divorzio, dunque, possono essere leciti*”.

²⁷ Cass., sez. un., sent. 11 luglio 2018, n. 18287, in www.itagliureweb.it, p. 34.

²⁸ Trib. Pescara, sent. 29 agosto 2018, n. 1248, in www.cassazione.net, pag. 7, ove si legge “*diversa valenza hanno i fatti contestati dal ricorrente, durante l'interrogatorio formale, in relazione al diritto disponibile della (...) all'assegno divorzile*”.

collegato causalmente agli impegni matrimoniali) e, dunque, fornire la prova diretta del fatto contrario, oppure deve semplicemente limitarsi a fornire la prova contraria, senza allegare alcunché²⁹. Il giudice di legittimità si limita infatti ad affermare che l'onere di provare i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile grava sul richiedente.

Secondo il disposto dell'art. 2697, comma 2, c.c., è onere di chi eccepisce l'esistenza di fatti estintivi, modificativi e impeditivi fornirne la prova. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, se il coniuge eccepisce l'instaurazione di una convivenza da parte del richiedente e/o la di lui capacità lavorativa o allega una diversa ricostruzione della vita matrimoniale, nella quale assume per esempio che il presunto coniuge debole non ha fornito alcun contributo al ménage familiare né ha compiuto alcuna rinuncia alle proprie capacità reddituali o professionali, le relative istanze istruttorie anche orali andranno formulate e articolate nella seconda memoria *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*, se invece si tratta di contestazioni volte a paralizzare la ricostruzione avversa dei fatti, tali circostanze potranno essere oggetto di prova contraria con la terza memoria *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*

Subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017, sono stati presentati non pochi ricorsi avanti i Tribunali e le Corti d'Appello, nei quali veniva allegato il mero mutamento di orientamento da parte del giudice di legittimità quale giustificato motivo *ex art. 9 della legge n. 898/1970* per ottenere la revoca o la riduzione della misura dell'assegno divorzile versato da un ex coniuge in favore dell'altro in forza di un provvedimento giudiziale che lo aveva riconosciuto e determinato sulla base del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

I giudici di merito hanno rigettato tali ricorsi, negando che potesse essere considerato “*giustificato motivo*” per la revisione dei provvedimenti già passati in giudicato ai sensi dell'art. 9 legge div. “*il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l'assegno di divorzio -e cioè con esclusione della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. sul tema Cass.*

²⁹ A. Simeone, *L'assegno di divorzio dopo le sezioni Unite*, Giuffrè, 2018.

10-5-2017 n. 11504; Cass. 22-6-2017 n. 15481; Cass. 29-8-2017 n. 20525; Cass. 9-10-2017 n. 23602; Cass. 26-1-2018 n. 2042; Cass. 7-2-2018 n. 3015; Cass. 16-3-2018 n. 6663)- *atteso che, in caso contrario, si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva ciò che non è consentito nemmeno alla legge (perlomeno in via generale: v. art. 11 disp prel cc) e che produrrebbe un risultato valutato come irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sul tema Cass. n. 15144/2011)*”, ritenendo che non potesse “*neppure essere invocato il principio del c.d. "prospective overruling" atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale (cfr. Cass. n. 6862/2014; Cass. 3-9-2013 n. 20172; Cass. 11-3-2013 n. 5962)*”³⁰.

Del resto la stessa Corte di Cassazione³¹ ha più volte ribadito che il presupposto per disporre la riforma del provvedimento sull'assegno divorzile è il fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge, non potendo essere posti a fondamento della domanda di revisione fatti pregressi o ragioni giuridiche non dedotte nel precedente giudizio di divorzio. Di conseguenza il solo mutamento di un orientamento giurisprudenziale in assenza

³⁰ Trib. Mantova, 24 aprile 2018, ric. n. 1557/18 R.G. Vol., pres. rel. Benardi, in *www.ilcaso.it*. Il Tribunale ha provveduto alla compensazione delle spese di lite tra le parti, stante “*la natura della controversia, il recente mutamento dell'indirizzo interpretativo da parte della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile e il sorgere, per effetto di esso, di questioni applicative su cui non si è ancora consolidato un orientamento giurisprudenziale*”. Si veda altresì sul punto App. Bologna, decreto 07 luglio 2018, n. 3751, inedito, che rigetta il reclamo proposto dall'ex coniuge per la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico, sul presupposto che “*la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il menzionato nuovo orientamento giurisprudenziale non può considerarsi integrare le <sopravvenienze>, giustificanti la modifica delle condizioni economiche del divorzio (Cassazione civile sez. I, 22/06/2017, n. 15481)*” e che nel caso di specie non erano stati allegati o provati elementi di fatto innovativi della situazione economica dell'ex coniuge. Allo stesso modo App. Bologna, decreto 14 ottobre 2018, n. cronol. 5653, inedito, secondo cui “*non può costituire sopravvenienza di giustificati motivi nemmeno l'affermazione del principio di diritto, contenuta nell'invocata pronuncia contenuta in Sez. I -, Sentenza n. 15481 del 22/06/2017 (...). Anche in base a tale pronuncia, pur fondata sulla valorizzazione della mera autosufficienza economica, quest'ultima, ai fini della revisione delle statuizioni sull'assegno divorzile, deve rappresentare, comunque, un fatto nuovo sopravvenuto alla sentenza di divorzio (...). In tale contesto la mancata allegazione di effettive fattispecie di sopravvenienze fattuali rilevanti e tali da integrare motivi di revisione dell'assegno di divorzio, determina una valutazione di irrilevanza delle istanze istruttorie dedotte dalle parti*”.

³¹ *Ex multis* Cassazione, sez. I, 13 gennaio 2017, n. 787; Cass, 30 aprile 2015, n. 8839; Cass., 20 giugno 2014, n. 14143.

dell'allegazione di un fatto nuovo modificativo della situazione economico-patrimoniale delle parti non può comportare la revisione delle precedenti statuizioni giudiziarie sull'assegno divorzile e comporterà il rigetto della domanda.

Nemmeno il nuovo indirizzo giurisprudenziale sull'assegno divorzile inaugurato dalle Sezioni Unite può quindi costituire “*giustificato motivo*” per presentare un ricorso *ex art. 9*, legge div. E' pacifico però che esso trovi applicazione ai processi già pendenti al momento della pubblicazione della sentenza, in qualsiasi fase e grado essi si trovino.

In questi frangenti occorre domandarsi se le parti possano richiedere ed ottenere una rimessione in termini *ex art. 153*, comma 2, c.p.c., qualora ritengano di dovere integrare alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite le proprie allegazioni e richieste istruttorie, formulate prima della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 18287/2018 e pertanto incentrate sulla dimostrazione del tenore di vita e non già dei sacrifici e delle rinunce per il ménage familiare effettuate dal coniuge più debole³².

Secondo la Corte di Cassazione il sopravvenuto consolidamento di un nuovo indirizzo giurisprudenziale su norme di carattere sostanziale non consente la rimessione in termini³³ per la parte che senza sua colpa abbia

³² La questione non si presenta in termini puramente astratti, essendo stata respinta dal Tribunale di Bologna, sentenza 07 agosto 2018, n. 2341, pronunciata il 17 luglio 2018, (reperibile su www.giuraemilia.it), subito dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite avvenuta in data 11 luglio 2018, e dunque quando per le parti verosimilmente era già scaduto anche il termine per il deposito della memoria di replica *ex art. 190* c.p.c., la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile sul presupposto che “*la difesa della convenuta, sin dalla costituzione in giudizio e fino alle sue ultime memorie conclusive*” non aveva mai allegato e tantomeno provato il nesso causale tra la disparità reddituale e “*un ruolo endofamiliare assunto dalla stessa negli anni del matrimonio che abbia comportato il sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali o che abbia comunque costituito contributo fattivo all'arricchimento del marito*”, avendo la richiedente “*fondato la propria richiesta di assegno divorzile sul solo richiamo, invero del tutto irrilevante, al fatto di aver goduto durante la vita matrimoniale di un tenore di vita elevato grazie all'apporto economico e fattivo datole dal marito*”.

³³ Cass., sent. 26 agosto 2014, n. 18127, in www.italgiureweb.it, secondo cui “*in materia di risarcimento del danno da lesioni da trasfusione di emoderivati infetti, il consolidamento della giurisprudenza che individua l'exordium praescriptionis al più tardi nella data di presentazione di istanza volta a conseguire l'indennizzo previsto dalla legge 210/92, siccome relativo a norma sostanziale e comunque integrando una normale potenzialità dell'evoluzione giurisprudenziale, non comporta overruling a favore del danneggiato e non ne consente quindi la rimessione in termini; né si ha violazione di canoni fondamentali o sovranazionali in materia di effettività della tutela del diritto, risultando comunque ampiamente sufficiente il termine di cinque anni per dare corso all'azione dall'acquisizione di un grado di plausibile affidabilità sulla tesi della responsabilità della controparte, identificabile al più tardi*

confidato nel precedente orientamento giurisprudenziale. La regola del “*prospective overruling*” trova applicazione solo nel caso in cui si tratti di un mutamento di interpretazione di norme processuali³⁴.

E' bene sottolineare la diversità tra le fattispecie analizzate finora dalla Corte di Cassazione e l'istanza di rimessione in termini di cui si discute, presentata per ottenere che il processo venga ricondotto alla fase delle allegazioni e delle richieste istruttorie o che quantomeno venga fornito dal giudice un termine per integrarle (anche con concessione di un successivo termine a controparte per contestazioni e articolazione di prove). In quest'ultimo caso il contenuto dell'istanza di rimessione in termini non è volto a richiedere la non applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale, deducendo la non retroattività dello stesso, ma è finalizzato ad ottenere la semplice integrazione delle allegazioni e dell'istruttoria, stante l'intervenuto mutamento dei parametri per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile.

Infatti, anche a voler ammettere che il contenuto dell'art. 5, comma 6, legge div., così come interpretato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 11490 del 1990 che aveva individuato nel pregresso tenore di vita il parametro cui ancorare l'inadeguatezza dei mezzi, già prevedeva quale criterio valutativo per la quantificazione dell'assegno il “*contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune*” e che pertanto le parti avrebbero già dovuto allegare, anche sulla base del precedente orientamento

nell'indicata data di presentazione della domanda di indennizzo”. Si veda anche Cass, sent. 18 novembre 2015, n. 23585, www.italgiureweb.it.

³⁴ Cass., sent. 4 maggio 2012, n. 6801, in www.italgiureweb.it, secondo cui “*affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, in altre parole affinché si possa parlare di "prospective overruling", devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del precedente indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. La prima e la terza condizione non ricorrono nel caso di mutamento della giurisprudenza in ordine alle garanzie procedurali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, non equiparabili a regole processuali perché finalizzate non già all'esercizio di un diritto di azione o di difesa del datore di lavoro, ma alla possibilità di far valere all'interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un giustificato motivo di recesso”.*

giurisprudenziale inaugurato nel 1990, tali circostanze anche solo ai fini della determinazione dell'assegno, è indubbio che la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 ha innovato i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, onerando il coniuge richiedente della prova del nesso di causalità tra il ruolo svolto nella famiglia e la sua deteriorata condizione economico-patrimoniale, prova questa mai richiesta in precedenza, poiché l'istruttoria era incentrata sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

L'istanza di rimessione in termini, affinché sia ritenuta tempestiva, dovrà essere presentata contestualmente al deposito del primo atto o nella prima udienza successiva alla pubblicazione della sentenza Corte di Cassazione delle Sezioni Unite n. 18287/2018.

Se i termini per il deposito delle memorie *ex art.* 190 c.p.c. sono scaduti prima della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite o comunque l'ultima udienza senza deposito di memorie si è tenuta prima della pubblicazione della suddetta sentenza, le parti potranno presentare la medesima istanza di rimessione in termini avanti la Corte d'Appello unitamente all'atto d'appello, se la sentenza è stata pronunciata in primo grado, o di fronte alla Corte di Cassazione insieme al ricorso per cassazione, se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Appello.